

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI



ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/14

REVISIONE 01 APPROVATA CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 02/15

Sommario

Parte I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Scopo ed articolazione del Regolamento	3
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Esclusioni dalle procedure del presente Regolamento	4
Art. 4 – Presupposti necessari per il conferimento degli incarichi.....	5
Art. 5 – Requisiti per il conferimento degli incarichi.....	6
Art. 6 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi.....	6
Parte II – Procedure selettive	7
Art. 7 – Procedura comparativa ristretta	7
Art. 8 – Procedura comparativa mediante avviso pubblico di Selezione.....	7
Art. 9 – Commissione e procedura di selezione	8
Parte V - Conferimento dell’incarico e disposizioni conclusive.....	8
Art. 10 – Conferimento dell’incarico di collaborazione.....	8
Art. 11 – Rinnovi e proroghe	10
Art. 12 – Tutela della riservatezza	10
Art. 13 - Norme finali.....	11

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 – Scopo ed articolazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti di alcune tipologie di spesa di cui al comma, 2, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 6 del 22/01/2015, che ha esteso l'applicazione di tali principi anche alle Società controllate dal Comune di Venezia.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua i principi, i criteri, le modalità ed i limiti per il conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione professionale a soggetti esterni ai quali A.M.E.S. S.p.A. intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle leggi nazionali, dalla normativa comunitaria, dagli indirizzi dell'Ente Locale e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Il Regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui A.M.E.S. S.p.A. intenda assegnare incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni alla Società, nella forma del contratto di lavoro autonomo (diverso da quello occasionale) o di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi indicate dagli artt. 2222 ss. e 2229 ss. del Codice Civile.

4. Ai fini della presente disciplina per "incarichi individuali" si intendono:

- a) Gli incarichi conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) Gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di Partita IVA;
- c) Gli incarichi di collaborazione a progetto;

5. Gli incarichi professionali a soggetti esterni non devono riguardare normali mansioni del personale in servizio presso la Società, né comportano la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa, né ammettono responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

6. Gli incarichi a soggetti esterni ed il relativo procedimento devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina relativa ad incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.
7. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, anche le seguenti tipologie di incarico:
 - a) Gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e di prestazioni accessorie, diversi da quelli relativi alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) Gli incarichi di nomina dei componenti delle commissioni di gara e/o di concorso diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
 - c) Gli incarichi professionali di elaborazione di pareri legali e/o tecnici, aventi cioè ad oggetto una attività di studio avente natura tecnico - giuridica o di soluzione di questioni nell'interesse della società.

Art. 3 - Esclusioni dalle procedure del presente Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) Agli appalti di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti;
 - b) Agli incarichi già disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche ovvero gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di gara - o da altre specifiche normative di settore.
 - c) Alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto di *intuitu personae* e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
 - d) Agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della società;
 - e) Agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01;
 - f) Agli incarichi professionali non comparabili, in quanto richiedenti specifiche ed esclusive competenze in capo al professionista incaricato, che devono essere motivate ed attestate nel provvedimento di conferimento dell'incarico.
2. Qualora l'incarico che si intende conferire sia relativo ad una controversia, anche potenziale, con il Comune di Venezia, prima dell'affidamento deve essere obbligatoriamente ricercata una soluzione condivisa, secondo le modalità disciplinate da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 – Presupposti necessari per il conferimento degli incarichi

1. I presupposti necessari per il conferimento di incarichi secondo la presente disciplina, sono i seguenti:
 - a) Esigenze cui non è possibile di far fronte con il personale in servizio a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico;
 - b) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite ad A.M.E.S. S.p.A. e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con l'oggetto sociale;
 - c) Il Direttore Unità Operative, o suo incaricato, deve aver preliminarmente accertato, secondo le modalità specificate ai commi seguenti, l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Gruppo Città di Venezia (Comune di Venezia e società da esso controllate);
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso stimato della collaborazione.
2. Il Direttore Unità Operative, o suo incaricato, accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Gruppo Città di Venezia mediante una richiesta al Comune di Venezia – Direzione Risorse Umane – indicante puntualmente l'oggetto dell'incarico che si intende conferire e il compenso stimato, al fine di verificare se, tra il personale del Comune di Venezia o presso le altre società controllate, siano presenti competenze in grado di svolgere l'incarico.
3. A.M.E.S. S.p.A. potrà procedere a conferire l'incarico a soggetti esterni, secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6, solo dopo aver ricevuto risposta negativa da parte del Comune di Venezia o qualora non sia intervenuta alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte dell'ente della comunicazione con cui è stata richiesta la verifica.
4. Nel caso in cui il Comune di Venezia indicasse un dipendente proprio o di una società da esso controllata come idoneo allo svolgimento dell'incarico, è comunque riservata ad A.M.E.S. S.p.A. la valutazione finale sul conferimento dell'incarico al dipendente indicato, fermo restando il divieto di ricorrere a soggetti esterni per il medesimo incarico.
5. Nel caso in cui il Comune di Venezia indicasse, invece, una pluralità di soggetti in grado di svolgere l'incarico, A.M.E.S. S.p.A. potrà scegliere tra di essi il soggetto a cui conferire l'incarico.
6. Con il Comune di Venezia, o con la società da esso controllata, ai cui dipendenti sia conferito l'incarico, verrà stipulata apposita convenzione applicando quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 449/1997 con pagamento del compenso a carico di A.M.E.S. S.p.A. nella misura indicata al predetto comma 1, lettera e).

Art. 5 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale;
2. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Godere dei diritti civili e politici;
 - b) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 - c) Non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto di sua conoscenza;
 - d) Non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Art. 6 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi a soggetti esterni avviene, di regola, attraverso procedura comparativa.
La procedura comparativa, in relazione al valore stimato, è attivata con determina del Responsabile del Procedimento o dell'Amministratore Unico indicante le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno, durata e oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso.
2. La procedura comparativa ristretta è effettuata per valori stimati **fino a 40.000 euro** attraverso procedura comparativa tra almeno 3 concorrenti scelti dalla Società.
3. La procedura comparativa attraverso avviso pubblico di selezione è invece effettuata per valori stimati **superiori a 40.000 euro lordi**;
4. Il ricorso al conferimento di incarico **in via diretta**, senza ricorso a procedura comparativa, fatti salvi i presupposti necessari di cui all'art. 4, e previa specifica motivazione e sola verifica dei requisiti generali indicati dall'art. 5, può avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) in casi eccezionali di estrema urgenza, non imputabili ad A.M.E.S. S.p.A. e debitamente motivati, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l'espletamento della procedura comparativa;
 - b) nel caso in cui le procedure selettive di cui ai commi precedenti siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;

c) per importi inferiori a € 2.000 purchè il loro cumulo nei confronti dello stesso nominativo non superi i 5.000 euro annui.

5. Nei casi sopra citati gli affidamenti di incarico per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro possono essere affidati direttamente nel rispetto del principio di rotazione.

Parte II - Procedure selettive

Art. 7 - Procedura comparativa ristretta

1. Salvo la possibilità di affidare incarichi in via diretta, *intuitu personae*, per le sole ipotesi previste dall'art. 6, comma 4, gli affidamenti di incarico per importi inferiori alla soglia di 40.000 euro sono di regola conferiti con provvedimento motivato, attraverso lettera di invito da inoltrare ad almeno 3 soggetti, dotati dei necessari requisiti, ed individuati attraverso indagini di mercato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. La selezione può prevedere l'espletamento di un colloquio.
3. Ai fini dell'individuazione dell'esperto da incaricare viene effettuata una valutazione dei curricula, alla luce della professionalità necessaria, individuata dalla specifica lettera di invito.

La selezione dei soggetti esterni avverrà in base alla valutazione, in termini comparativi :

- a) dei curricula e qualificazione professionale;
- b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c) del prezzo offerto per le prestazioni richieste;
- d) dell'esito dell'eventuale colloquio;
- e) degli eventuali ulteriori criteri di selezione, definiti da A.M.E.S. S.p.A. in relazione alle peculiarità dell'incarico.

4. Nella procedura comparativa ristretta la valutazione dei curricula viene effettuata dal Direttore Unità Operative eventualmente con l'ausilio di personale interno. Gli esiti della procedura comparativa, di cui è redatto verbale, sono ratificati dal Direttore delle Unità Operative e pubblicati sul portale della Società.

Art. 8 - Procedura comparativa mediante avviso pubblico di Selezione

1. L'avviso pubblico di selezione, per affidamenti di incarico con importo stimato superiore a 40.000 euro lordi, viene disposto con determina dell'Amministratore Unico e contiene l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse, modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

2. L'avviso di selezione deve essere pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito web di A.M.E.S. S.p.A., e in quello del Comune fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.
3. La selezione dei soggetti esterni avverrà in base alla valutazione, in termini comparativi :
 - a) dei curricula e qualificazione professionale;
 - b) delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - c) del prezzo offerto per le prestazioni richieste;
 - d) dell'esito dell'eventuale colloquio e/o prova scritta;
 - e) degli eventuali ulteriori criteri di selezione, definiti da A.M.E.S. S.p.A. nell'avviso di selezione in relazione alle peculiarità dell'incarico.

Art. 9 - Commissione e procedura di selezione

1. Per la valutazione comparativa dei candidati mediante avviso pubblico di selezione è istituita una Commissione di Valutazione composta da almeno 2 membri individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale A.M.E.S. S.p.A. e dal Direttore delle Unità Operative, in qualità di Presidente di Commissione.
2. In caso di colloqui e/o prove, la Commissione definisce il calendario degli stessi che viene pubblicato sul sito istituzionale della Società. Ai colloqui e alla prove sono chiamati esclusivamente i candidati risultati idonei dopo la valutazione dei titoli e delle referenze dichiarate. Al termine dei colloqui e/o prove l'incarico viene conferito al professionista che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato.
3. Eventuali ex aequo sono risolti in base ai titoli preferenziali dichiarati in domanda. In caso di permanenza della situazione di ex aequo costituisce criterio di preferenza la più giovane età.

Parte V - Conferimento dell'incarico e disposizioni conclusive

Art. 10 - Conferimento dell'incarico di collaborazione

1. Il Direttore Unità Operative (per importi inferiori a 40.000 euro) o l'Amministratore Unico (per importi superiori a 40.000 euro), all'esito della procedura selettiva, formalizza, con propria determinazione, il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti.
2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Identità delle parti e professionalità dell'incaricato;
 - Individuazione delle prestazioni richieste e delle forme e modalità di coordinamento con le attività della società in cui si inquadrano;
 - In caso di collaborazione a progetto, la denominazione e descrizione del progetto in cui si inquadra la collaborazione stessa, nonché i risultati attesi;
 - Luogo di svolgimento dell'incarico;
 - Durata della prestazione;
 - Entità dei compensi e modalità e tempi di erogazione;
 - Regime degli oneri previdenziali e fiscali;
 - Coperture assicurative, obblighi e responsabilità dell'incaricato in relazione alla prestazione affidata;
 - Obblighi in materia di riservatezza;
 - Eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
 - Definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - Cause e disciplina del recesso del rapporto;
 - Trattamento dei dati riservati e personali.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione espressa in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello stato di attuazione dell'attività da parte dell'ufficio di riferimento.
 4. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.
 5. Il Direttore delle Unità Operative, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
 6. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto a presentare una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
 7. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità. Tale obbligo deve essere espressamente previsto nel disciplinare di incarico.

8. Nel disciplinare d'incarico dovrà essere specificato l'obbligo per l'incaricato di conformarsi all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel Codice di comportamento interno.
9. Per incarichi esterni conferiti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni occorre rispettare il particolare regime autorizzatorio di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001.

Art. 11 – Rinnovi e proroghe

1. Il rinnovo e la proroga del contratto sono consentiti esclusivamente nei casi previsti nei successivi commi.
2. A.M.E.S. S.p.A. può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 12 – Tutela della riservatezza

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Il titolare del trattamento è A.M.E.S. S.p.A. con sede legale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 14, il responsabile del trattamento è Lorenzo Lugato.
3. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad A.M.E.S. S.p.A. compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.

Dati sensibili

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 196/2003.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

1. I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato.
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto 1, A.M.E.S. S.p.A. potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, a:
 - Soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - Ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
 - Al personale A.M.E.S. S.p.A. che cura il procedimento; A professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
 - Soggetti che operano con A.M.E.S. S.p.A. per scopi istituzionali (revisori, consulenti, legali etc.);
 - Altri soggetti individuati come contro interessati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006.

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.L. 233/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 e del D.Lgs. 33/2013 A.M.E.S. S.p.A. renderà pubblici gli elenchi dei propri collaboratori/consulenti sul sito istituzionale (www.amesvenezia.it) , indicando l'oggetto, la durata, il curriculum, il compenso dell'incarico nonché i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.
2. Tale pubblicazione avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
3. Relativamente ai suddetti dati all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
4. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 13 - Norme finali

Il presente regolamento, ai cui contenuti A.M.E.S. S.p.A. si atterrà rigorosamente, annulla e sostituisce i precedenti ed è visionabile sul sito internet aziendale.